



# COMUNE DI BARUMINI

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

**N. 17 - Reg. Gen. 234**

**del 04-04-2019**

**ORIGINALE**

**Oggetto: liquidazione pagamento lavoro straordinario 2018 - istruttore vigilanza**

### Il Responsabile del Settore Finanziario

**Visto** lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;

**Richiamato** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

**Richiamato** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010 ss.mm. ii.;

**Visto** il bilancio di previsione approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 5 marzo 2018;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 3 del 18 settembre 2017, con il quale il dott. Giorgio Sogos, già segretario comunale dell'Ente, è stato nominato - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 – Responsabile del settore finanziario e del personale del comune di Barumini;

#### Considerato che

- ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987 e dell'attuale art. 22 del CCNL ( 2016-2018), l'orario di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali è fissato in n. 36 ore settimanali.

- l'art. 14 comma 4 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 ha disposto che, a far data dal 31.12.1999, il limite massimo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario è rideterminato in n. 180 ore.

- l'art. 38 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 prevede che “Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro”.

- lo stesso art. 38 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 - secondo comma –prevede che la prestazione di lavoro straordinario deve essere *“espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente.”*

- Nonostante la previsione normativa testè citata, la Giurisprudenza amministrativa, è da tempo concorde nel riconoscere il legittimo pagamento del lavoro straordinario – anche in assenza di una preventiva autorizzazione formale - nelle seguenti ipotesi:

- 1) Quando lo svolgimento dell'attività lavorativa non rappresenta una libera scelta del dipendente ma deriva da un obbligo scaturente da ragioni organizzative cogenti ed in qualche modo ascrivibili a scelte dell'amministrazione (ex plurimis, C. d. S., Sez. V, 10 luglio 2002, n. 3843),
- 2) Quando, in situazioni del tutto eccezionali, verificata in concreto la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione emana un provvedimento postumo allo svolgimento della prestazione di lavoro straordinario resa, tendente a “sanare” l'assenza dell'autorizzazione preventiva (ex plurimis, C.d. S., Sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6662).

- Sul punto è d'uopo richiamare la ancor più recente pronuncia della Suprema Corte che, nella parte motiva, conferma l'orientamento esposto chiarendo come *“il prolungamento della prestazione lavorativa oltre il normale turno di servizio deve essere autorizzato dal dirigente di riferimento in via formale e preventiva ovvero con successiva ratifica solo se le prestazioni sono state rese per improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio”* (Cass. Civ. n. 12360/2017)

#### **Preso atto che:**

- il fondo di produttività dell'ente - per l'anno di riferimento - prevede degli importi da destinarsi al pagamento del lavoro straordinario reso dai propri dipendenti (quantificato in euro 1338,29);

- tali importi risultano - dal bilancio di previsione 2018 imputati al capitolo 2162 – cod. 01.10-1.01.01.01.003;

#### **Vista:**

la relazione del responsabile del servizio amministrativo assunta a prot. 1655 del 04.4.2019 con la quale si è disposta – in ossequio alle previsioni normative testè citate e al prevalente orientamento giurisprudenziale – l'autorizzazione postuma allo svolgimento di lavoro straordinario al dipendente meglio indicato nella richiamata relazione;

#### **Considerato che:**

- Il dipendente in parola ha svolto lavoro straordinario – seppur in assenza di una preventiva autorizzazione scritta - secondo gli ordini ricevuti e comunque per inderogabili necessità di servizio legati al corretto espletamento del proprio incarico e non suscettibili di svolgimento durante la normale attività lavorativa (quali funerali – anche in orario festivo – vigilanza durante lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni culturali di vario genere svoltesi nel territorio comunale);

- la presentazione straordinaria è stata eseguita nel numero di ore risultanti dal prospetto che segue e dall'analisi dei cartellini mensili del dipendente che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- dal prospetto allegato si evince che il dipendente ha svolto n. 120 ore di lavoro straordinario nell'arco dell'anno 2018 (di cui 74 in orario e giorno feriali e n.46 in giornata festiva) per un ammontare complessivo di euro 1865,84;

- gli importi a disposizione dell'Ente non sono sufficienti a provvedere al pagamento integrale dello straordinario reso e pertanto, con l'assenso del dipendente che ha sottoscritto la relazione del responsabile del servizio per accettazione, verranno liquidate n. 52 ore di lavoro straordinario, mentre le restanti n. 68 ore verranno imputate a recupero (che il dipendente dovrà svolgere nel corso dell'anno 2019 compatibilmente con le esigenze del servizio);

**Richiamata** la determina di impegno di spesa n. 34 del 31 dicembre 2018;

### **DETERMINA**

**1) DI LIQUIDARE** gli importi relativi ai compensi per lavoro straordinario prestato nell'anno 2018 dal personale dipendente non titolare di P.O., come specificato nel prospetto allegato in alla presente;

**2) DI IMPUTARE** il complessivo onere di €. 884,98 al pagamento di n. 52 ore di servizio straordinario come da prospetto allegato da imputarsi al capitolo 2162 – cod. 01.10-1.01.01.01.003;

**3) DISPONE**, su assenso del dipendente, che lo stesso dovrà provvedere – nei modi e nei tempi concordati con il proprio responsabile e compatibilmente con le esigenze di servizio - al recupero del residuo monte ore (calcolato in n.68 ore);

**Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dr. Giorgio Sogos)**

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata.

**Barumini,**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dr. Giorgio Sogos)**